



ISTITUTO COMPRENSIVO BOVA MARINA- CONDOFURI

Via Montesanto, 26 - 89035 **BOVA MARINA** Tel. & fax 0965.761002

C. M. RCIC85200D

e-mail: rcic85200d@istruzione.it – pec: rcic85200d@pec.istruzione.it

sito : www.icbovamarinacondofuri.gov.it



Prot.n1623

Bova Marina 07/03/2019

Ai Genitori degli alunni disabili

All' Unità Multidisciplinare – ASL R.C.

All' Unità Multidisciplinare-ASL Locri

**Ai Sindaci dei Comuni di
Bova-Condofuri-Palizzi**

Alla Commissione Straordinaria di Bova Marina

**E p.c. Al Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza
garanteinfanzia@pec.consrc.it**

**Al Prefetto di Reggio Calabria
protocolloprefrc@pec.interno.it**

Al Dirigente dell'ATP di RC

Ai Docenti dell'Istituto

Al DSGA

**Alle FFSS Area Integrazione e Inclusione
Al Gruppo di Lavoro per l' Integrazione**

All'albo on Line

Sezione Amministrazione Trasparente -Disposizioni

Oggetto: INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI -Sostegno didattico e servizio di Assistenza educativa e alla comunicazione Condizioni e modalità di richiesta- Competenze e responsabilità

Considerata la confusione che si è, di recente, creata sulla questione del diritto all'assistenza educativa, si ritiene opportuno fornire delle indicazioni precise sulle condizioni , le modalità e i documenti necessari per ottenerla e sulle procedure da seguire , atteso che si ravvisano opinioni e comportamenti diversi nei quattro Comuni e nelle due ASL di competenza , oltre che nei diversi soggetti del Territorio, famiglie comprese.



ISTITUTO COMPRENSIVO BOVA MARINA- CONDOFURI

Via Montesanto, 26 - 89035 BOVA MARINA Tel. & fax 0965.761002

C. M. RCIC85200D

e-mail: rcic85200d@istruzione.it – pec: rcic85200d@pec.istruzione.it

sito : www.icbovamarinacondofuri.gov.it



La Legge quadro 104 del 1992 sancisce il diritto all'educazione della persona disabile e assicura la sua integrazione attraverso diverse azioni per lo sviluppo delle potenzialità nell'apprendimento, coinvolgendo più soggetti per garantire il diritto allo studio :ASL ,Enti Locali (Comuni- Città Metropolitana-Regione) oltre, ovviamente, l'istituzione scolastica e la famiglia.

IL SUPPORTO SCOLASTICO ALLA DIDATTICA, ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE

Gli alunni con disabilità, per una reale inclusione scolastica, **possono necessitare** di forme diverse di supporto e di assistenza alla didattica, all'educazione e all'autonomia nonché alla comunicazione. Con nota del 30 novembre 2001, prot. n. 3390 , il MIUR ha distinto **tre livelli di assistenza**:

- a) **didattica**, riservata agli insegnanti specializzati per le attività di **sostegno (art.14 L.104/92)**;
- b) **educativa**, svolta dagli **assistenti per l'autonomia e la comunicazione** di cui all'articolo 13, comma 3 della Legge 104/1992;
- c) **di base** , affidata ai collaboratori scolastici in forza dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL).

A) SOSTEGNO DIDATTICO

Le attività di sostegno didattico sono svolte da docenti dipendenti dal Ministero della Ricerca e dell'Istruzione , in possesso di specifici titoli di studio e di abilitazione all'insegnamento agli alunni disabili (art.14 Legge 104/1992)

L'insegnante di sostegno , introdotto dalla L. 517/77,infatti, è un docente specializzato nella didattica per l'integrazione degli alunni con disabilità certificati ai sensi della **L. 104/92 art. 3 c. 1 o c.3** .Egli assume **la contitolarità della classe in cui opera** e, pertanto, firma i documenti di valutazione di tutti gli alunni.

L'insegnante di sostegno, si precisa, **è assegnato alla classe e non all'alunno con disabilità** .Il suo **compito prioritario** è quello di attuare interventi di integrazione attraverso strategie didattiche specifiche, insieme agli insegnanti curricolari.

Per ottenere le ore di sostegno, la famiglia consegna **esplicita richiesta al Dirigente scolastico** ,corredata da adeguata documentazione ai sensi della L. 104/92 :

- B) certificazione della disabilità rilasciata dalla Commissione medica della competente ASL.
- C) PDF (profilo dinamico funzionale) elaborata dall'UMD (unità Multidisciplinare)
- D) DF (diagnosi funzionale) elaborata dall'UMD (unità Multidisciplinare)
- E) PEI (piano educativo individualizzato) elaborato e firmato dai docenti dagli operatori sociosanitari, dalla famiglia

Il dirigente scolastico , in fase di organico di diritto (**entro il termine delle iscrizioni**) e in fase di organico di fatto (**entro giugno**) ,inoltra la documentazione dell'alunno disabile al competente Ufficio Scolastico Territoriale del MIUR che attribuisce le ore per ogni alunno .Il dirigente



ISTITUTO COMPRENSIVO BOVA MARINA- CONDOFURI

Via Montesanto, 26 - 89035 BOVA MARINA Tel. & fax 0965.761002

C. M. RCIC85200D

e-mail: rcic85200d@istruzione.it – pec: rcic85200d@pec.istruzione.it

sito : www.icbovarinacondofuri.gov.it



scolastico, dunque, utilizza le ore assegnate per garantire il sostegno agli alunni , in base al livello di gravità certificata .Di norma viene assegnato un docente per ogni alunno certificato ai sensi dell'art.3 c.3 della L. 104/92 mentre per gli alunni certificati ai sensi dell'art. 3 c,1 il rapporto può essere di un docente su due / tre alunni. Tale rapporto è assegnato dal Gruppo di Lavoro per l'Integrazione che opera a livello provinciale del MIUR sulla base della Diagnosi funzionale e delle risorse di organico definito a livello di USR (Ufficio Scolastico Regionale)

B)ASSISTENZA EDUCATIVA ED ALLA COMUNICAZIONE

La legge 104/92 , all'art. 13 comma 3,prevede che agli alunni con disabilità, in base ai bisogni soggettivi e debitamente documentati, sia assegnata una figura professionale per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione.

-L'**assistenza educativa o per l'autonomia** consiste , in genere, nell'aiutare , per tutto o parte dell'orario scolastico , alunni con difficoltà **all'uso delle mani o alunni minorati della vista nel prendere appunti, consultare il vocabolario durante le traduzioni, nell'attivazione e l'uso di computer eccetera**. Si tratta di una forma di assistenza finalizzata allo sviluppo dell'autonomia personale Ma tale forma di assistenza può riguardare anche, ad esempio, alunni paraplegici, tetraplegici o afasici, che necessitano quindi di una continua assistenza per gli **atti più elementari** che esulano dalla didattica.

-L'**assistenza alla comunicazione** consiste, invece , nel facilitare la comunicazione ad alunni con difficoltà di esprimersi .Essa è rivolta , in genere:

- agli alunni audiolesi che non sono stati protesizzati da piccoli e che necessitano di un interprete della LIS (**Lingua Italiana dei Segni**).
- agli alunni sordi "oralisti", cioè quei sordi, anche profondi, che, grazie ad una protesizzazione precoce, alla logopedia, all'apprendimento della **lettura labiale** e, nei casi più gravi, all'impianto cocleare, possono comunicare da soli, purché facilitati da una persona che scandisca bene il movimento delle labbra e li aiuti a prendere appunti.
- agli alunni con **autismo** e con **cerebrolesioni** che per comunicare necessitano di **interventi educativi precoci**, come il metodo ABA (*Applied Behavior Analysis* – "Analisi Applicata del Comportamento"), la comunicazione alternativa aumentativa , la "comunicazione facilitata" o la "comunicazione aumentativa".

Gli assistenti educativi e alla comunicazione devono essere in possesso di una preparazione professionale specifica.

Il servizio di assistenza ,educativa ed alla comunicazione, è previsto dalla Legge 104/1992 .
Si tratta di un servizio **ad personam ,erogato a seguito richiesta della famiglia.**

L'assistenza educativa ed alla comunicazione per la scuola dell'infanzia , primaria e secondaria di primo grado, secondo quanto stabilito dall'articolo 139 del Decreto Legislativo 112/1998 e confermato dal DLgvo 66/2017 , **è di esclusiva competenza degli Enti Locali e**, nel caso dell'Istituto Comprensivo, **precisamente dei Comuni di Bova-Bova Marina-Condofuri-Palizzi**



ISTITUTO COMPRENSIVO BOVA MARINA- CONDOFURI

Via Montesanto, 26 - 89035 BOVA MARINA Tel. & fax 0965.761002

C. M. RCIC85200D

e-mail: rcic85200d@istruzione.it – pec: rcic85200d@pec.istruzione.it

sito : www.icbovamarinacondofuri.gov.it



Rimane in capo all'Ente Locale il compito di fornire l'assistenza specialistica da svolgersi con personale qualificato sia all'interno che all'esterno della scuola, (Protocollo d'Intesa del 13/9/2001) come secondo **segmento della più articolata assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale prevista dall'art. 13, comma 3, della Legge 104/92.**

Ogni Comune provvede ad assegnare l'assistenza educativa **nell'ambito della realizzazione del diritto allo studio ex L. 27/85 (legge regionale della Calabria) o con risorse finanziarie iscritte al proprio bilancio .**

Per ottenere l'assistenza educativa e alla comunicazione è necessario che l'UMD di competenza **ne riconosca la necessità nella diagnosi funzionale.**

Pertanto **la famiglia** dell'alunno disabile deve innanzitutto , **al momento dell'iscrizione**, accertarsi che nella certificazione o individuazione di handicap, di cui al DPCM 185/2006 o nella diagnosi funzionale e nel PEI di cui all'articolo 12, comma 5 della Legge 104/1992, **o in apposito attestato a firma del responsabile dell'UMD** (v ALLEGATO B), **sia chiaramente espressa la necessità di assistenza** per l'autonomia o la comunicazione e/o l'assistenza igienica per l'alunno nel rispetto del suo genere maschile o femminile.

La famiglia inoltra formale domanda consegnando l' ALLEGATO A e l' ALLEGATO B) al dirigente scolastico che li trasmette all'Ente Locale.

L'Ente Locale **con propria determinazione, proprie risorse e proprie procedure** provvede a reclutare e assegnare all'Istituto le figure specifiche come l'educatore professionale, l'assistente educativo, il traduttore del linguaggio dei segni o il personale paramedico che svolgono assistenza specialistica nei casi di particolari deficit sensoriali e motori.

Al fine di poter erogare il servizio di assistenza ad inizio anno scolastico , **entro il mese di marzo**, le famiglie interessate devono fare richiesta, scritta e documentata, al dirigente scolastico che la inoltra al Comune di competenza.

Solo in casi particolari (trasferimenti- ripetenze-nuove certificazioni) è possibile inoltrare domanda entro la fine del mese di giugno

C) ASSISTENZA DI BASE

L'assistenza di base agli alunni disabili , parte fondamentale del processo di integrazione scolastica e la sua concreta attuazione ,contribuisce a realizzare il diritto allo studio costituzionalmente garantito. L'assistenza di base, **di competenza esclusiva della scuola**, va intesa come il primo segmento della più articolata assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale prevista dall'art.13, comma 3, della legge 104/92.

Essa riguarda le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio, le attività di cura alla persona ed ausilio materiale nell'uso dei servizi igienici , nella cura dell'igiene personale dell'alunno disabile, nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse, in cui è ricompreso lo spostamento nei locali della scuola.



ISTITUTO COMPRENSIVO BOVA MARINA- CONDOFURI

Via Montesanto, 26 - 89035 BOVA MARINA Tel. & fax 0965.761002

C. M. RCIC85200D

e-mail: rcic85200d@istruzione.it – pec: rcic85200d@pec.istruzione.it

sito : www.icbovamarinacondofuri.gov.it

L'assistenza di base è attività interconnessa con quella educativa e didattica e rientra tra le mansioni proprie del profilo dei collaboratori scolastici in possesso di conoscenze acquisite in appositi corsi di formazione e titolari di Incarico specifico da remunerare con apposite risorse contrattuali

COME RENDERE ESIGIBILE IL DIRITTO AL SOSTEGNO DIDATTICO

La famiglia, qualora abbia regolarmente e entro i termini stabiliti (**scadenza iscrizioni e scadenza organico di fatto**), esibito domanda di sostegno e tutta la documentazione richiesta, senza ottenere le ore di sostegno spettanti , può:

- inoltrare sollecito al dirigente scolastico che dovrà dimostrare di aver inoltrato per tempo e correttamente la richiesta di sostegno corredata da adeguata documentazione presentata dalla famiglia al competente ufficio scolastico territoriale (il dirigente , a sua volta potrà accertare le responsabilità dell'Ufficio di segreteria per quanto concerne le operazioni di inoltro agli uffici)
- diffidare , in caso di inerzia e **dopo aver accertato le responsabilità**, il dirigente scolastico o il dirigente dell'ufficio scolastico territoriale,
- in caso di ulteriore inerzia, rivolgersi ad un avvocato ,
- sporgere anche denuncia penale al MIUR , accertato che il dirigente scolastico non abbia potuto assicurare le ore richieste per mancata attribuzione da parte dell'ATP

L'Istituto , qualora il dirigente abbia ottemperato alle richieste della famiglia trasmettendo i documenti all'ATP, non può rispondere per la mancata assegnazione dei docenti di sostegno fermo restando l'impegno a valutare eventuale segnalazione alla **Prefettura e all' Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza**

COME RENDERE ESIGIBILE IL DIRITTO ALL'ASSISTENZA EDUCATIVA E ALLA COMUNICAZIONE

Nel caso in cui l'assistente educativo non venga assegnato, nonostante regolare richiesta documentata da parte della famiglia inoltrata al dirigente scolastico entro il mese di marzo e da quest'ultimo trasmessa al Comune ,la famiglia può:

- invitare formalmente il dirigente scolastico a provvedere ad un sollecito all'Ente Locale , preannunciando, nei casi più gravi, denunce per omissione di atti di ufficio (in caso di inerzia precedente o attuale del dirigente scolastico o dell'Ente Locale) .
- in caso poi di ulteriore inerzia dell'Ente Locale , può rivolgersi a un avvocato perché agisca davanti al Tribunale Civile, per ottenere, anche in via di urgenza, l'assegnazione del personale necessario.
- sporgere anche denuncia penale nei confronti dell'Ente Locale che , pur avendo ricevuto la richiesta non vi abbia ottemperato
- sporgere denuncia anche nei confronti del dirigente che non abbia provveduto all'inoltro della richiesta all'Ente Locale purchè presentata dalla famiglia nei tempi stabiliti e adeguatamente documentata
- diffidare il Dirigente Scolastico o l'Ente Locale, **a seconda della responsabilità accertate** della mancata assegnazione ,
- nel caso la diffida non sortisca effetto, attivare un ricorso al TAR.



ISTITUTO COMPRENSIVO BOVA MARINA- CONDOFURI

Via Montesanto, 26 - 89035 BOVA MARINA Tel. & fax 0965.761002

C. M. RCIC85200D

e-mail: rcic85200d@istruzione.it – pec: rcic85200d@pec.istruzione.it

sito : www.icbovamarinacondofuri.gov.it



In nessun caso l'Istituto può rispondere per la mancata erogazione del servizio di assistenza educativa e alla comunicazione , di esclusiva competenza dell'Ente Locale, salvo inadempienze dell'Ufficio di direzione e/o di segreteria dell'Istituto, ferma restando la responsabilità del dirigente di segnalare eventuali inadempienze degli Enti Locali agli organi competenti (**Prefettura e Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza**) e/o di avviare procedimenti disciplinari nei confronti degli addetti ai vari uffici competenti alla ricezione e alla trasmissione dei documenti all'Ente Locale preposto .

OGNI DENUNCIA/SEGNALAZIONE DEVE ESSERE DEBITAMENTE DOCUMENTATA

I post pubblicati sui social non sono documenti validi. **Gli autori possono essere denunciati.**

Pertanto si invitano i soggetti aventi diritto ai servizi di cui alla L.104/92 di seguire le procedure come indicato nella presente nota .

Si confida nella consueta collaborazione, di tutti i soggetti, al solo fine di garantire i diritti all'istruzione e all'integrazione dei minori.

ALLEGATI

A) Modello di domanda

B) Attestato (fac-simile da utilizzare nel caso l'ASL non disponga di un suo modello)

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa C. Irene Mafrici

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93